

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ART. 33, D. LGS. 33/2013)

(adempimento richiesta dal D.L. 66/2014 art. 41 come convertito in L. 89/2014)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato calcolato in base all'art. 9 del DPCM 22/09/2014, il quale stabilisce quanto segue:

“L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.”

Sulla base di quanto previsto dal DPCM si intendono per:

“transazione commerciale” i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

“giorni effettivi” tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“data di pagamento” la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

“data di scadenza” i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

“importo dovuto” la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2019 = - 4,16